



PARERE MOTIVATO
n. 231 del 28 novembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano di Lottizzazione "Teresa Casati". Comune di Martellago (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013.



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 27 novembre 2017 prot. n. 494263;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Martellago con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 367800 del 01.09.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione "Teresa Casati".

PRESO ATTO che, il Comune di Martellago con nota pec del 06.10.2017 acquisita al prot. regionale n. 418100 del 06.10.2017 ha fatto pervenire:

- dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione, non attinente a questioni di carattere ambientale;
- DGC n. 220 del 30.08.2017.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 69503 del 3.11.17 assunto al prot. reg. al n. 458927 del 03.11.17 di VERITAS S.p.A.;
- Parere n. 1676 del 7.11.17 assunto al prot. reg. al n.464462 del 7.11.17 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n. 23999 del 10.11.17 assunto al prot. reg. al n. 471815 del 13.11.17 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere del 13.11.17 assunto al prot. reg. al n. 472921 del 13.11.17 dell'ULSS 3 - Serenissima;
- Parere del 15.11.17 assunto al prot. reg. al n.476745 del 15.11.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.251/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 28 novembre 2017, che evidenzia come l'istanza in oggetto sia relativa al Piano di Lottizzazione "Teresa Casati", della Z.T.O. C2.3 "CENTRO OLMO" – ACCORDO P.I. n° 59/15, così come da controdeduzioni alle osservazioni al PI n. 2 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 02.12.2015. L'area in oggetto è definita dal PRG – PI del comune di Martellago come "ZTO C2.3, ambito di espansione", i cui parametri urbanistici e modalità di attuazione sono definiti dalla specifica scheda d'intervento P.I. n° 2 del 31/07/2015 accordo prot. N. 0023866/2015 del 06/10/2015 Delibera di Consiglio n° 59 del 02/12/2015. Il P.d.L. è situato in località Olmo e si sviluppa all'interno di un'area complessiva di 2,11 ha, per complessivi 9.800 mc residenziali edificabili, che allo stato attuale si presenta come prato incolto, compresa tra via Matteotti a nord e via Teresa Casati a sud. La proposta prevede la suddivisione dell'area in quattro macrolotti inseriti all'interno di ampie aree verdi, con accesso da via Teresa Casati con un'unica arteria a doppio senso di marcia e che non si unisce con via Matteotti, come da esplicita richiesta dei residenti. L'ambito, localizzato nella zona centrale di Olmo e attualmente inedificato, è circoscritto da aree ad urbanizzazione consolidata, circondato da nuova edificazione residenziale prevalentemente a bassa densità fondiaria; il P.d.L. propone di realizzare con la perequazione le opere pubbliche atte a riqualificare una zona attualmente incolta e dismessa, seppur a ridosso del centro abitato.



L'attuazione del P.d.L. rende possibile, con le opere pubbliche da realizzare a perequazione dell'intervento, la soluzione della criticità idraulica dell'ambito e l'attuazione di programmi costruttivi di edilizia sociale (ERS) — alloggi a canone sostenibile (D.G.C. n° 197 del 17/08/2015) con cessione di un area destinata ad ERS, in funzione delle necessità attuative dell'ATER (come indicato nel BUR n°12 del 30/01/2015). L'individuazione dell'area del Piano di Lottizzazione "Teresa Casati" come area trasformabile a livello del PAT era legata alla risoluzione delle criticità idrauliche rilevate, ossia la trasformazione territoriale doveva generare le risorse economiche e territoriali per il superamento della problematica idraulica che affligge soprattutto le aree già individuate come ambito consolidato. Infatti, secondo quanto evidenziato nel "Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS" esaminato, *"... Alla luce, dunque, delle Conclusioni della Relazione di compatibilità idraulica e del Parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, gli interventi previsti appaiono risolutivi delle problematiche idrauliche emerse in sede di PAT, la cui risoluzione veniva considerata prerequisito per l'inserimento nel PI n. 2. Solo a margine va considerato che la criticità idraulica viene risolta impegnando una superficie territoriale ben inferiore rispetto a quella indicata in sede di pianificazione strategica."*

Per quanto sopra esposto, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 251/2017, ritiene che l'istanza relativa al Piano di Lottizzazione "Teresa Casati", in Comune di Martellago, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, direttive, mitigazioni e/o compensazioni previste nel "Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS" esaminato e negli elaborati in esso richiamati, nella D.G.C. n. 220 del 30/08/2017, nella "Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica", nella "Relazione di compatibilità idraulica" e le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VINCA sopra riportata.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Lottizzazione "Teresa Casati" nel Comune di Martellago, non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- devono essere messe in atto tutte le tutte le indicazioni, direttive, mitigazioni e/o compensazioni previste nel “Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS” esaminato e negli elaborati in esso richiamati, nella D.G.C. n. 220 del 30/08/2017, nella “Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica”, nella “Relazione di compatibilità idraulica” e le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA sopra riportata.
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus cyaneus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Martellago, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine